



## Approfondimenti

# LA RILEVAZIONE DELLE PASSIVITA' POTENZIALI NEL BILANCIO D'ESERCIZIO

Il Principio contabile OIC 31, al par. 5, definisce “Fondi per rischi” le voci “che rappresentano passività di natura determinata ed esistenza probabile, i cui valori sono stimati. Si tratta, quindi, di passività potenziali connesse a situazioni già esistenti alla data di bilancio, ma caratterizzate da uno stato d'incertezza il cui esito dipende dal verificarsi o meno di uno o più eventi in futuro”.

Sempre l'OIC 31 al par. 10 indica che le **passività** connesse a “**potenzialità**” si riferiscono a quelle “situazioni già esistenti alla data di bilancio, ma con esito pendente in quanto si risolveranno in futuro”.

A sua volta, la “potenzialità” è definita dal par. 9 dell' OIC 31 come quella “**situazione**”, “**condizione**” o “**fattispecie esistente** alla data di bilancio”, caratterizzata da uno **stato d'incertezza** in conseguenza del quale solo il verificarsi o meno di un **evento futuro** potrà determinare il concretizzarsi di quella perdita che, appunto, rappresentata allo stato dei fatti una **passività “potenziale”**.

In questo contesto, il medesimo OIC, prima, fornisce una classificazione delle passività potenziali in base al **grado di realizzazione dell'evento** futuro negativo e, in seguito, in base alla suddivisione proposta, illustra il trattamento contabile da seguire per ognuna di dette passività.

Ai sensi dell'OIC, infatti, una passività si definisce:

- “**probabile**”, quando l'accadimento è ritenuto **più verosimile del contrario**, e la passività è meritevole di iscrizione nel fondo per rischi;
- “**possibile**”, quando dipende da una circostanza che può o meno verificarsi, così che il **grado di accadimento dell'evento è inferiore al probabile**, ossia vi è una ridotta probabilità di realizzazione; della passività deve essere data **informativa in Nota integrativa**;
- “**remoto**”, quando l'evento ha “**scarsissime possibilità**” di verificarsi, oppure potrà realizzarsi solo in situazioni eccezionali.

Ai sensi del paragrafo 27 dell'OIC 31 **non può essere iscritto un fondo per rischi quando:**

- la posta ha natura di **rettifica di una voce dell'attivo**;
- lo stanziamento è diretto a coprire **rischi generici** e non è riferibile a situazioni e condizioni che alla data di bilancio possono originare una passività;
- **l'evento** che genera la passività **si è verificato dopo la chiusura dell'esercizio** ed è collegato a situazioni che non erano già in essere alla data di riferimento del bilancio;
- la passività potenziale **non è determinabile** se non in modo **aleatorio ed arbitrario**, e perciò la perdita potenziale non è stimabile con un accettabile grado di attendibilità, neppure in termini di intervallo di valori;
- **si tratta di passività giudicate solo “possibili” o “remote”**.

Tali disposizioni volte ad illustrare le regole di rilevazione dell'accantonamento con conseguente iscrizione del fondo rischi devono essere integrate con quanto disposto dal principio contabile OIC 11, in cui viene declinato il principio della prudenza. L'OIC 11 statuisce infatti che “*La valutazione delle voci secondo prudenza comporta la ragionevole cautela nelle stime in condizioni di incertezza*” e “*che si deve tener conto dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio, anche se conosciuti dopo la chiusura di questo*”.

Una questione contabile alquanto spinosa riguarda il rapporto fra i fatti successivi alla chiusura dell'esercizio e la rilevazione del fondo rischi nel bilancio dell'esercizio precedente.

Aderente a:



Sul punto, rispetto alla formulazione letterale del OIC 31, risultava poco chiaro se i fatti successivi alla chiusura dell'esercizio richiedessero di modificare:

- solo la stima dei valori esistenti alla chiusura del bilancio precedente;

oppure

- di riclassificare le poste di quel bilancio (da fondo a debito).

L'esempio classico riguarda **la definizione, dopo la chiusura dell'esercizio**, di una **causa legale** già in essere alla data di bilancio e contabilizzata in un apposito fondo per rischi.

L'interrogativo posto all'Organismo Contabile consiste nel fatto se in questo caso, il corretto comportamento contabile imponga alla società, oltre ad **aggiornare la stima del fondo rischi**, anche di **riclassificare tale fondo come debito** nel bilancio dell'esercizio precedente.

L'OIC, mediante apposita newsletter, ha precisato che in conformità al postulato della **competenza**, laddove si verifichi suddetta circostanza sia **necessario modificare i valori della passività iscritta in bilancio**; il fatto successivo **non deve invece portare all'iscrizione in bilancio di un debito che giuridicamente è sorto solo nell'esercizio successivo**.

Brescia, 27 febbraio 2020

**per informazioni Ufficio Fiscale Apindustria Brescia:**  
tel. 03023076 - fax 0302304108 - email [fiscale.tributario@apindustria.bs.it](mailto:fiscale.tributario@apindustria.bs.it)